

# Norme di prevenzione del *Territorio Toscano*

## Abbruciamenti e accensione fuochi

Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:

- ☼ che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
- ☼ che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
- ☼ che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme antincendi boschivi che approfondiamo di seguito, indicando la prescrizione e la relativa sanzione in caso di inosservanza.

In ogni caso, per le norme che regolano abbruciamenti e accensione di fuochi all'aperto per lo smaltimento di materiale vegetale consentito, consultare sempre la Regolamentazione che annualmente viene resa pubblica dalla Regione Toscana.

### **Periodi a rischio**

**Il periodo a rischio incendi va dal 1 luglio al 31 agosto**

La Regione può modificare tale periodo o istituire periodi a rischio diversi anche per singole aree omogenee per caratteristiche vegetazionali.

### **Norme generali di prevenzione AIB**

Tenuto conto di quanto sopra specificato, a titolo esemplificativo e non completamente esaustivo si ricordano le principali Norme generali di Prevenzione AIB.

In caso di **abbruciamento di residui vegetali**, sono **due le prescrizioni**

**antincendio** del Regolamento Forestale della Toscana **valide tutto l'anno**, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:

**1) è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

**2) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti restanti periodi).

*[L'abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all'interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio.*

*Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi)*

*Nei periodi a rischio, nei boschi e arbusteti dei comuni classificati a rischio particolarmente elevato (come di seguito indicati) la sanzione è di 2.066,00 euro]*

### **Norme AIB valide nei periodi a rischio**

Gli abbruciamenti di residui vegetali nella **fascia di 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno **non sono consentiti** nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.

Gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono **consentiti dall'alba e fino alle 10 del mattino**.

Sanzione: 240,00 euro.

Nei **castagneti da frutto** gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- ☼ dall'alba e fino alle 9 del mattino;
- ☼ in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- ☼ concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni:  
240,00 euro.

La Regione ha comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all'interno dei castagneti da frutto.

### **Norme AIB valide nei periodi non a rischio**

Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di **castagneti da frutto** sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- ☼ in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- ☼ concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni:  
120,00 euro.

Per gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 50 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali.

Sanzione: 120,00 euro.

### **Come evitare che i fuochi sfuggano**

In caso di abbruciamento di residui vegetali o di accensione di residui vegetali o di fuochi in aree boscate o nelle immediate vicinanze, è importante conoscere alcuni elementi essenziali per evitare che i fuochi sfuggano al controllo:

- le aree a rischio che sono soggette alle norme di prevenzione;
- i periodi a rischio nei quali prestare particolare attenzione;
- le azioni a rischio che possono causare l'innescò di incendi boschivi e sono pertanto vietate oppure consentite solo nel caso in cui vengano prese particolari precauzioni.

### **Aree a rischio**

Le aree a rischio come definite dalla vigente normativa forestale sono costituite da:

- boschi e arbusteti;

- impianti di arboricoltura da legno;
- fascia di terreno contigua alle suddette aree di larghezza pari a:
  - 200 metri, nel periodo a rischio di incendio (dal 1 luglio al 31 agosto)
  - 50 metri nel restante periodo dell'anno (dal 1 settembre al 30 giugno)

*[Le stesse norme di prevenzione previste per il bosco e la fascia di 200 metri contigua al bosco valgono anche per gli impianti di arboricoltura da legno: ad esempio, pioppete o noceti o altre specie forestali come definite dalla normativa in materia.]*

### **Azioni a rischio incendi**

La legge forestale considera tra le azioni a rischio incendi, che come tali possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi:

- l'abbruciamento di residui vegetali;
- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

*Ricordiamo che il Comune di Pescia ha la facoltà di adottare ordinanze comunali che potrebbero essere ulteriormente restrittive rispetto a quanto già regolato dalla norma sopra esposta. Si specifica altresì che le indicazioni qui menzionate sono indicative e non esaustive e, comunque, soggette a modifica da parte della Regione Toscana quale Organo competente in materia. Inoltre, ogni anno la Regione Toscana pubblica lo specifico disciplinare, di cui si invita a prendere sempre visione al fine di accertare se siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella presente Carta.*

**Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:**

**800 425 425**

**S.O.U.P. - Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana**

**1515**

**Corpo Forestale dello Stato**

**115**

**Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**